



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/11/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Competenze.....	4
Art. 3 – Responsabilità.....	5
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	6
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
Art. 5 – Depositi di osservazione ed obitori	6
CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Art. 6 – Trasporti funebri	6
Art. 7 – Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni	7
Art. 8 – Trasporti a carico del Comune	7
Art. 9 – Orario dei trasporti	7
Art. 10 – Riti religiosi.....	7
Art. 11 – Trasferimento di salma	8
Art. 12 – Modalità di accoglimento del cadavere.....	8
CAPO IV – CIMITERI.....	8
Art. 13 – Elenco cimiteri	8
Art. 14 – Ammissione nei cimiteri	8
Art. 15 – Orario	8
Art. 16 – Disposizioni generali - vigilanza	9
CAPO V – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	9
Art. 17 – Piano Regolatore Cimiteriale	9
CAPO VI – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	9
Art. 18 – Inumazioni	9
Art. 19 – Cippo.....	9
Art. 20 – Tumulazioni.....	10
Art. 21 – Tumulazioni provvisorie.....	10
CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	11
Art. 22 – Esumazioni ordinarie	11
Art. 23 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	11
Art. 24 – Esumazioni straordinarie	11
Art. 25 – Estumulazioni ordinarie	12
Art. 26 – Estumulazioni straordinarie.....	12
Art. 27 – Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni.....	13

Art. 28 – Raccolta delle ossa.....	13
Art. 29 – Oggetti da recuperare.....	13
CAPO VIII – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI.....	13
Art. 30 – Creazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa	13
Art. 31 – Dispersione delle ceneri.....	14
Art. 32 – Luoghi di dispersione delle ceneri nel Comune	15
Art. 33 – Condizioni e modalità per la dispersione delle ceneri nel “Giardino delle Rimembranze” e per l’utilizzo del cinerario comune (Marble Chaple) nel Cimitero Urbano	15
Art. 34 – Affidamento personale delle ceneri	16
Art. 35 – Controlli e sanzioni	17
CAPO IX – SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI	17
Art. 36 – Sepolture private	17
Art. 37 – Durata delle concessioni.....	18
Art. 38 – Rinuncia	19
Art. 39 – Traslazioni	20
Art. 40 – Diritto al seppellimento	20
Art. 41 – Divisione e subentri	20
Art. 42 – Esercizio del diritto d’uso per tombe di famiglia	21
Art. 43 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri.....	21
Art. 44 –Tumulazione nei sepolcri privati.....	22
Art. 45 – Revoca.....	22
Art. 46 – Decadenza.....	22
Art. 47 – Estinzione	23
CAPO X – POLIZIA NEI CIMITERI	23
Art. 48 – Disciplina dell’ingresso.....	23
Art. 49 – Divieti speciali	23
Art. 50 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	24
Art. 51 – Custodia del cimitero	24
Art. 52 – Riti funebri	24
Art. 53 – Epigrafi sulle tombe	25
Art. 54 – Materiali ornamentali	25
CAPO XI – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI.....	25
Art. 55 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre	25
Art. 56 – Divieti e sanzioni	25
CAPO XII – DISPOSIZIONI VARIE	26
Art. 57 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti	26

Art. 58 – Mappa.....	26
Art. 59– Annotazioni di mappa.....	26
Art. 60 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	27
Art. 61 – Schedario dei defunti.....	27
Art. 62 – Scadenziario delle concessioni.....	27
CAPO XIII – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 63 – Cautele.....	27
Art. 64 – Responsabile dell’ufficio comunale	28
Art. 65– Concessioni pregresse	28
Art. 66 – Sepulture private a tumulazioni pregresse.....	28
Art. 67 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	28

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina per i Cimiteri del Comune la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di celle ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti le salme, cadaveri, ossa, ceneri o parti di cadavere, in conformità alle disposizioni del regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella giurisdizione del Comune e sono così ripartiti:

Compiti e funzioni del Servizio di Polizia Mortuaria:

Il Servizio di Polizia Mortuaria vigila e cura l'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento:

- a) ordina e disciplina i trasporti funebri e gli orari dei funerali;
- b) provvede all'assegnazione del posto per la sepoltura;
- c) predispone annualmente gli elenchi delle sepolture in scadenza;
- d) autorizza le richieste di spostamento di cadaveri e di esumazione ed estumulazione straordinarie

Compiti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio:

Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio cura la conservazione estetica ed edilizia del Cimitero relativa posa in opera dei monumenti, e dispone per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e la manutenzione generale, avvalendosi anche del Servizio Cimiteriale, posto alle dipendenze del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio:

- a) cura affinché questi siano mantenuti in buone condizioni e, ove occorra, propone la relativa ingiunzione da farsi ai concessionari;
- b) predispone la sistemazione dei campi, verifica la misura delle fosse e procede ai collaudi di tutti i lavori edili;
- c) verifica periodicamente lo stato delle piante ed il verde del cimitero;
- d) cura la disciplina del personale addetto alla pulizia del cimitero;
- e) cura il magazzino del cimitero, il materiale di recupero, le attrezzature meccaniche in uso, il buon funzionamento dei vari servizi igienico-sanitari e cura la conservazione dei piani stradali;
- f) sorveglia le ditte appaltatrici che lavorano all'interno del Cimitero;
- g) esprime parere tecnico su progetti di sepolture individuali, lapidi, monumenti, ecc.....;
- h) cura la redazione e l'esecuzione dei piani delle esumazioni ed estumulazioni;
- i) regola gli orari e le norme d'accesso ai cimiteri da parte del pubblico e degli operatori.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria ed i cimiteri vengono effettuati, in tutto o in parte, attraverso una delle forme di gestione individuate agli artt. 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. n.267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del dell'A.U.S.L. competente e del Servizio Ospedaliero per quanto di propria spettanza .

4. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 48 e 89 del D.Lgs. n.267/2000.

5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. n.267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, previo parere dell'Autorità Sanitaria.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o

per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero delle salme sulla pubblica via o in luogo pubblico, luogo di decesso o di rinvenimento, e il relativo trasporto fino al deposito di osservazione o obitorio, quando disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza alla rimozione;

d) l'inumazione nei campi comuni, nel caso di cadaveri di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

e) la cremazione, nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

f) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la deposizione di ceneri nel cinerario comune

g) il feretro ed il relativo servizio funebre per i cadaveri di persone:

1. sconosciute,

2. conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,

3. conosciute, quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite ed aggiornate con apposito atto della Giunta Municipale.

4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, Il comma, del D.Lgs. n.267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

5. La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2 lettera g) punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

6. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera g) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari individuati in data successiva al servizio funebre.

7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

8. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

9. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

10. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. L'A.U.S.L. e il Comune individuano d'intesa e previo specifici accordi, l'obitorio ed il deposito di osservazione. Il deposito di osservazione e l'obitorio potranno essere ubicati o presso l'Ospedale, o presso il cimitero del capoluogo, ovvero presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal competente Responsabile ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone non autorizzate ed estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospettate tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate; l'accesso è consentito sulla base delle misure cautelative disposte dall'Autorità Sanitaria.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza delle salme per la rilevazione di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale incaricato.
7. Le operazioni sulla salma quali sistemazione, vestizione e similari devono essere svolte nei pubblici depositi di osservazione e obitori, solo da personale specificamente incaricato e autorizzato.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il trasporto funebre di salme, cadaveri e resti mortali è svolto da imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.
2. L'impresa funebre è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto.
E' a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dall'attestato di garanzia per trasporto di cadavere di cui all'art. 10, c. 8, della L.R. n. 19/2004.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

Art. 7 – Trasporti nel Comune, da e per altri Comuni

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo incaricato a seguito di domanda di parte interessata.
2. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o nei luoghi prescelti per le onoranze ai sensi del comma 6 dell'art.10 della L.R. n.19/2004, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori e l'integrità dei sigilli.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo incaricato, a richiesta dei familiari, può autorizzare con proprio provvedimento che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri nel Comune o fuori, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo incaricato, e comunicato al Comune di destinazione.

Art. 8 – Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire con apposito atto.

Art. 9 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco con ordinanza. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Funzionario incaricato del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Il trasporto dei cadaveri al cimitero in tutti i giorni festivi dell'anno è vietato, salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari; solo per i cadaveri provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria; la tumulazione avverrà il giorno successivo, non festivo, salvo deroghe in casi eccezionali che verranno decise al momento.
5. Il competente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie.

Art. 10 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11 – Trasferimento di salma

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.
2. I predetti trasferimenti sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo, in forma privata, senza corteo.

Art. 12 - Modalità di accoglimento del cadavere

1. La bara contenente il cadavere viene accolta dal custode del cimitero davanti all'ingresso e dal medesimo condotta, su apposito portaferetri, al luogo della tumulazione o inumazione.
2. L'agenzia incaricata del funerale potrà eseguire il trasporto della bara "a spalla", nel rispetto delle vigenti normative, senza oneri e responsabilità alcuna per il Comune, dall'ingresso al luogo della tumulazione o inumazione, posizionandola poi sul montaferetri.
3. La tumulazione o l'inumazione e le conseguenti attività, rimangono comunque di esclusiva pertinenza comunale.

CAPO IV CIMITERI

Art. 13 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento dei cadaveri esercitando le funzioni in modo unificato nelle seguenti strutture cimiteriali:
 - 1) cimitero urbano
 - 2) cimitero di San Martino
 - 3) cimitero di San Girolamo
 - 4) cimitero di San Rocco

Art. 14 – Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero sono ricevuti:
 - a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso durante la vita la loro residenza o domicilio;
 - c) cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - d) nati morti e prodotti del concepimento;
 - e) cadaveri di persone che non abbiano mai avuto la residenza o il domicilio nel territorio del Comune, previa presentazione di motivata richiesta da parte dei familiari da sottoporre al parere della Giunta comunale;
 - f) di resti mortali, ceneri e ossa delle persone sopraelencate;
2. I cadaveri, resti mortali, ceneri o resti ossei di cui ai punti da a) a d) sono accolti e sepolti, ove possibile, secondo le richieste degli interessati. Qualora queste non siano esaudibili per mancanza di disponibilità nel cimitero richiesto, la sepoltura viene garantita in altro cimitero comunale.

Art. 15 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
La chiusura viene segnalata in modo idoneo in ogni struttura cimiteriale.

Art. 16 - Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del DPR 285/1990 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti propri delle sepolture private esistenti nel cimitero.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni sul funzionamento dei cimiteri spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
4. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato dal Comune. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione di cadaveri, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune, od al soggetto gestore dei Cimiteri, le operazioni e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285.

CAPO V

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 17 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune di Guastalla ha adottato il Piano Regolatore Cimiteriale in data 09/04/2019.
2. Le disposizioni dei Capi seguenti sono conformi ed integrate dalle norme di cui al Piano Regolatore Cimiteriale vigente, di seguito definito PRC.

CAPO VI

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 18 - Inumazioni

1. Sono inumazioni le sepolture in piena terra della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore ai 10 anni effettuate in aree oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo IX del presente regolamento.
3. Il Comune è tenuto a garantire solo la disponibilità di spazi per l'inumazione in almeno uno dei cimiteri comunali.

Art. 19 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici messo in opera con oneri e cura a carico dei familiari, secondo le indicazioni contenute nel PRC.
2. Sul cippo dovranno risultare nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto, mediante incisione o applicazione di una targhetta di materiale inalterabile.
3. In caso di inadempienza da parte dei familiari, il cippo verrà fornito e messo in opera dal Comune o dal gestore del servizio cimiteriale con oneri a carico dei familiari medesimi. Per le inumazioni di cui al punto d) dell'art. 4 provvede il Comune o il gestore del Servizio Cimiteriale.
4. I familiari o gli eredi dei defunti possono, a propria cura e spese, installare, in sostituzione del cippo, un copritomba avente le caratteristiche previste dal PRC.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai familiari o agli eredi o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con

le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

7. Il Comune provvede alla verifica della corretta e coerente esecuzione degli interventi di edilizia cimiteriale e può disporre la demolizione delle opere su manufatti esistenti, o di nuova costruzione, qualora eseguite in difformità da quanto previsto dal PRC, ponendo gli oneri a carico di chi ha commissionato l'intervento.

Art. 20 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cellette ipogee o epigee - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo IX del presente regolamento.

3. Tutte le operazioni di muratura delle cellette, dei loculi e nelle tombe di famiglia sono effettuate solo ed unicamente da personale individuato dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dei privati.

4. La disponibilità di loculi è intesa come disponibilità in almeno uno dei cimiteri comunali.

Art. 21 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, il feretro, eccezionalmente, può essere provvisoriamente e per un tempo determinato tumulato in loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero e che verrà assegnato d'ufficio. La tumulazione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area di terreno per la costruzione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe o cappella private;

c) per coloro che richiedono di disporre di due loculi seguenti in applicazione del comma 4 dell'art.37, quando non vi è la disponibilità né in senso verticale né in senso orizzontale e sia già in fase di realizzazione il progetto di ampliamento del cimitero.

2. È altresì ammessa la tumulazione provvisoria in manufatto privato, previo consenso scritto del concessionario o, se deceduto, di tutti i suoi aventi diritto, nel caso in cui non sia disponibile alcun loculo in ogni sezione e fila dei cimiteri comunali e la famiglia sia nelle more di richiedere l'estumulazione di propri defunti per liberare almeno una sepoltura.

L'Amministrazione comunale o il gestore dei servizi cimiteriali sono estranei al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria e sono esenti da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

3. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non ecceda 18 mesi.

4. Non sono previste la stipula della concessione per l'uso temporaneo della sepoltura e la corresponsione di un canone di utilizzo, ma saranno a carico dei richiedenti le tariffe di tumulazione provvisoria, successiva estumulazione per traslazione e tumulazione o inumazione definitiva.

5. La richiesta di estumulazione dei feretri tumulati provvisoriamente, per la collocazione nella tumulazione definitiva, deve essere presentata entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, anche se non sia estinto il termine della provvisorietà.

6. Scaduti i termini anzidetti senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o del servizio cimiteriale in capo ad ente gestore, invia diffida ad adempiere prorogando il termine per un massimo di ulteriori 6 mesi.

Qualora non venga definita la destinazione finale:

- se la sepoltura era stata messa a disposizione dal Servizio di Polizia Mortuaria o dal gestore del cimitero, si provvederà d'ufficio all'estumulazione e inumazione del feretro in campo comune, con

oneri posti a carico dei familiari del defunto. La sepoltura provvisoria rientrerà nella piena e immediata disponibilità del Comune o del gestore dei servizi cimiteriali;

- se la sepoltura era stata messa a disposizione dal concessionario privato, la sepoltura da temporanea diventa definitiva. Il Comune provvederà d'ufficio ad aggiornare l'intestatario della concessione secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.41.

7. È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di resti ossei/ceneri nelle cellette ossario/cinerarie.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono:

- non prima di 10 anni dalla inumazione dei cadaveri;
- non prima di 5 anni dalla inumazione del resto mortale;
- non prima di 2 anni dalla inumazione del resto mortale con addizione di sostanze biodegradanti.

Qualora non se ne ravvisi la necessità, il Servizio competente può prolungare il periodo di rotazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con apposito atto del competente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L.

4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. In caso di mancata o incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere reinumati o cremati previo consenso degli aventi titolo, individuati secondo la legislazione vigente. In caso di irreperibilità dei familiari o disinteresse l'autorizzazione alla cremazione può essere concessa decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso.

In sede di reinumazione è consentito utilizzare sostanze biodegradanti favorevoli al processo di mineralizzazione del resto mortale.

Art. 23 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune sulla base della pianificazione del Servizio Patrimonio, e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale con congruo anticipo, accompagnata da comunicazione ad un familiare di grado più prossimo al defunto o ad un erede, se reperibili.

Art. 24 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario decennale di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro

si dovrà provvedere a ripristinarla, ove necessario mediante rifasciatura con cassone di avvolgimento di zinco.

2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale adeguatamente formato del Comune o del gestore.

La presenza di personale dell'AUSL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. A norma dell'art. 12 della L.R. n. 19/2004, le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

4. Quando è accertato che si tratta di cadaveri di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 25 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, su istanza dei familiari aventi titolo, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e pianificate e programmate dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

Tale provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio ed al Cimitero con congruo anticipo, accompagnata da comunicazione ad un familiare di grado più prossimo al defunto o ad un erede, se reperibili.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L.

5. In caso di mancata o incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere reinumati (previa apertura della cassa di zinco ed eventuale trasferimento dei resti in contenitore biodegradabile), oppure cremati previo consenso degli aventi titolo, individuati secondo la legislazione vigente. In caso di irreperibilità dei familiari l'autorizzazione alla cremazione può essere concessa decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso.

6. A richiesta degli interessati, per le tombe di famiglia e i loculi con una validità residua della concessione di almeno 5 anni all'atto della domanda dell'estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba previa idonea sistemazione del cofano in legno e, se necessaria, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

7. Nel caso in cui si ricorra alla reinumazione o alla tumulazione di cui al precedente comma 6), è consentito utilizzare sostanze biodegradanti favorenti il processo di mineralizzazione del resto mortale.

Art. 26 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite essendo trascorsi meno di venti anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari aventi diritto, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per cremazione o per trasferimento del feretro in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. Anche le estumulazioni straordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale

addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L.

4. Nel caso di scadenza della concessione di una sepoltura a sistema di tumulazione in cui il cadavere sia stato sepolto da meno di venti anni e non sia stata prorogata la concessione stessa, il Comune procederà alla estumulazione ed alla inumazione del feretro, sul quale verranno praticate le aperture necessarie a consentire la mineralizzazione del cadavere.

Art. 27 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa a carico di almeno un familiare, in quanto reperibile. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, il pagamento della tariffa deve essere eseguito preventivamente da chi ha richiesto il provvedimento della stessa A.G.

2. Il Comune fornisce gratuitamente i servizi di cui al comma 1, per le sole esumazioni di cadaveri di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, a norma della legge n. 26/2001.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta, loculo o in tomba di famiglia, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 28 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono conferite all'ossario comune in forma indistinta, oppure, a richiesta degli aventi titolo, raccolti in cassette di zinco da destinare in altra sepoltura nei cimiteri comunali previa autorizzazione e corresponsione della tariffa prevista, o in altri Comuni.

2. E' consentita la conservazione temporanea in condizioni tali da garantirne l'identificabilità per il periodo massimo di 1 anno.

Art. 29 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere indicati nel verbale d'intervento e conservati insieme ai resti ossei per tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VIII

CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Art. 30 - Creazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo, oppure da questo Comune per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura in un cimitero del Comune.

2. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla Azienda USL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

3. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione previa

autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, L.R. n.19/2004, previo consenso degli aventi titolo, individuati secondo la legislazione vigente, oppure, in caso di irreperibilità dei familiari, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso.

4. A richiesta degli aventi titolo, l'urna cineraria può essere collocata in apposita celletta o in altra sepoltura nei cimiteri comunali, previa autorizzazione e corresponsione della tariffa prevista; può anche essere affidata con l'istituto dell'affidamento personale, oppure le ceneri in essa contenute possono essere disperse come disposto dal seguente art. 31 o conferite nel cinerario comune.

Art. 31 - Dispersione delle ceneri

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del:

- Comune del luogo di decesso;
- Comune di pregressa sepoltura;
- Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura, secondo la volontà del defunto.

3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri o di pregressa sepoltura.

5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10/01/2005, ammette che possa ritenersi valida, in analogia a quanto avviene per la cremazione, il riferire, con dichiarazione ritualmente resa da parte dei congiunti (coniuge/unito civilmente, ove presente, e parenti di primo grado, oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e segg. del Codice Civile), che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo della dispersione. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai congiunti e autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000.

6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione.

7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

La richiesta deve essere inoltre corredata da:

- una dichiarazione nella quale viene indicata la modalità di smaltimento dell'urna, nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR n.254 del 15/07/2003;
- l'Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private.

8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma.

Art. 32 - Luoghi di dispersione delle ceneri nel Comune

1. Nel Comune di Guastalla la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'apposita area per la dispersione delle ceneri, nel cimitero Urbano, con le modalità di cui al successivo art. 33.
 - b) In acqua, nel fiume Po e nel torrente Crostolo nei tratti compresi nel territorio comunale; la dispersione è vietata nelle aree golenali;
 - c) in aree private, a distanza di oltre cento metri da centri e insediamenti abitativi.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. E' vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorché biodegradabile.

Art. 33 - Condizioni e modalità per la dispersione delle ceneri nel "Giardino delle Rimembranze" e per l'utilizzo del cinerario comune (Marble Chaple), nel Cimitero Urbano.

1. Nel "Giardino delle rimembranze" e nel cinerario comune (Marble Chaple), devono essere ricevute le ceneri dei defunti secondo i criteri stabiliti dal primo comma dell'art.14 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
2. Nel "Giardino delle rimembranze" vengono disperse le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, previo rilascio dell'autorizzazione alla dispersione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa vigente.
3. Nel cinerario comune (Marble Chaple), vengono conferite per la perpetua e collettiva conservazione:
 - le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, previa richiesta del coniuge ove presente, o di tutti i parenti di pari grado più prossimi al defunto;
 - le ceneri risultanti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi o feti, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente;
 - le ceneri derivanti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici conservativi o di resti ossei per le quali i familiari non abbiano disposto diversamente;
 - le ceneri dei defunti per i quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione.
4. La dispersione nel "Giardino delle rimembranze" o il conferimento delle ceneri in cinerario comune (Marble Chaple), viene effettuata dalla persona indicata nell'autorizzazione medesima (ove prevista) alla presenza dell'operatore cimiteriale che ne verbalizzerà in duplice copia l'avvenuta dispersione (una copia per il Servizio di Polizia Mortuaria e una copia per l'esecutore), oppure, in mancanza di apposita indicazione, da parte dell'operatore cimiteriale in servizio, coadiuvato dal familiare eventualmente presente o dall'impresa di onoranze funebri incaricata, che ritireranno la seconda copia.
5. Ogni operazione avvenuta nel "Giardino delle rimembranze" e nel cinerario comune (Marble Chaple) del Cimitero Urbano deve essere annotata sul registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, tenuto dagli operatori cimiteriali, nel quale sono indicati:
 - i dati identificativi del defunto le cui ceneri sono state disperse o conferite;
 - i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione o incaricato del conferimento;
 - il luogo ed il giorno della dispersione o del conferimento.
6. Le urne cinerarie, al termine delle operazioni di dispersione o di conferimento in cinerario comune, dovranno essere smaltite da parte degli operatori cimiteriali come previsto dal DPR 254 del 15/07/2003.
7. In memoria dei defunti le cui ceneri vengono disperse nel "Giardino delle Rimembranze" è prevista, su richiesta di un parente e con spese a proprio carico, la fornitura a cura del Servizio comunale, di una targhetta commemorativa riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, che verrà apposta sull'apposita stele collocata *in situ*, e dove rimarrà per un periodo di 30 anni non ulteriormente prorogabili, salvo anticipata rimozione richiesta dalla famiglia.
8. La dispersione delle ceneri potrà avvenire solo nell'area verde appositamente destinata, costituita da

terreno vegetale e rose.

9. La dispersione è prevista tramite aspersione superficiale delle sole ceneri; non è prevista nell'area l'inumazione di urne cinerarie, nemmeno con urne cosiddette "biodegradabili".

10. In particolari periodi dell'anno, in caso di condizioni meteo avverse (clima molto freddo o periodo molto piovoso), il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio potrà disporre la temporanea sospensione delle procedure di dispersione che verranno eseguite non appena le condizioni lo permetteranno; nel frattempo le urne sono conservate presso l'ambiente del Cimitero a ciò preposto.

11. E' fatto assoluto divieto camminare nell'area verde destinata alla dispersione delle ceneri.

12. Non è prevista la dispersione in aria delle ceneri anche in prossimità dell'aiuola appositamente individuata per tali operazioni.

13. Non sono previsti e autorizzati depositi di fiori, simboli religiosi, oggetti o cerini sia a fiamma libera che elettrici, anche per brevi periodi, in tutta l'area verde, nell'area interna ed esterna del "Marble Chaple" nonché in prossimità dei portici a perimetro dell'area medesima.

14. Per i defunti le cui ceneri vengono conferite nel "Marble Chaple" non è possibile porre in nessun luogo targhette in loro memoria.

Art. 34 - Affidamento personale delle ceneri

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affidamento personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, in attuazione della volontà del defunto o della volontà espressa dagli aventi titolo.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo le ceneri saranno conferite al cinerario comune.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata al familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

L'urna cineraria deve essere conservata in un luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, ovvero un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno (nicchia, teca, armadio, ecc.).

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di

variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente, deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati, dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 35 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Locale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed accordi con l'affidatario.
3. Per quanto riguarda la sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.
4. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento.

CAPO IX

SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI

Art. 36 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 17, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività a norma dell'art.90 del D.P.R. 285/1990.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione individuale, per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, sarcofaghi/cassoni/manufatti interrati, cellette ossario, cellette cinerarie ecc);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 dal Dirigente d'Area o persona all'uopo delegata, o dal Segretario generale.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore dei concessionari/e;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune.

11. Per coloro che richiedono l'uso di tombe di famiglia (manufatti o aree cimiteriali per la costruzione di sepolture di famiglia) è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale o al gestore dei Servizi Cimiteriali i loculi vuoti già destinati alla tumulazione dei familiari che avranno diritto di sepoltura nella nuova tomba di famiglia. E' obbligatorio, altresì, per il richiedente, restituire cellette ossario / cinerarie vuote ed occupate già avute in concessione, con oneri per la traslazione dei resti ossei / urne cinerarie nella nuova sepoltura di famiglia a carico del richiedente. Per la determinazione del rimborso dovuto al concessionario in caso di restituzione di loculi vuoti e/o di cellette ossario / cinerarie si applicano i criteri previsti nell'art.38 per i casi di rinuncia.

Art. 37 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per le tombe di famiglia o collettività in cappella privata;

b) in 99 per le tombe di famiglia o collettività interrati (sarcofaghi/cassoni/manufatti interrati), oppure per le aree concesse per la costruzione delle stesse o per impiantare campi di inumazione per famiglie o collettività;

c) in 30 anni per sarcofaghi singoli o accoppiati

("Cassoni/manufatti interrati, in terra"), rinnovabili una volta per 20 anni;

d) in 30 anni per loculi in galleria chiusa, rinnovabili una volta per 20 anni;

e) in 30 anni per loculi in porticati aperti (arcate), rinnovabili una volta per 20 anni;

f) in 30 anni per le aree a sistema di inumazione individuale, rinnovabili una volta per 20 anni;

g) in 60 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie.

3. La concessione in uso delle sepolture private individuali di cui ai punti da c) ad f) del comma precedente, potrà essere effettuata solo in presenza del cadavere, mentre la concessione in uso delle cellette di cui al punto g), potrà essere effettuata solo in presenza di ossa o ceneri da tumulare, anche derivanti da prossima esumazione o estumulazione, a condizione che sia già stata presentata la richiesta da parte di tutti gli aventi diritto.

4. E' peraltro consentita la concessione al coniuge / unito civilmente / convivente di fatto, vivente, che abbia compiuto il 70° anno di età, di un loculo vicino a quello del coniuge / unito civilmente /convivente di fatto deceduto.

5. La concessione in uso di sepolture private, di cui al comma 4, è temporaneamente sospesa quando, a seguito di motivata relazione scritta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, si evidenzia una carenza di manufatti e di aree rispetto alla tendenza previsionale delle sepolture. La suddetta sospensione dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, e non potrà avere durata superiore ad un anno, rinnovabile in caso di necessità per una sola volta per un uguale periodo di tempo.

6. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data dell'istanza o della sepoltura se precedente, ovvero dalla data di scadenza della precedente concessione se trattasi di rinnovo.

7. Alla scadenza della concessione in uso di sepolture private di cui ai punti da c) ad f) del comma 2, a richiesta degli interessati è consentito, per il cadavere e i resti ivi sepolti, il rinnovo per una sola volta per il periodo indicato al comma 2), dietro il pagamento dell'80% del canone calcolato ripartendo in frazione di anno quello in vigore al momento, e moltiplicandolo per il periodo della durata del rinnovo.

8. Alla scadenza della concessione di una sepoltura privata individuale in cui è tumulato il feretro di una persona deceduta da un periodo di tempo inferiore ai 20 anni, oppure inumato il feretro di un defunto da meno di 10 anni, il concessionario, oppure i familiari o gli eredi dello stesso, sono tenuti al rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo di

tumulazione, oppure per quelli occorrenti per raggiungere i 30 anni di tumulazione.

Per tale concessione è dovuta un canone calcolato ripartendo in frazione di anno quello in vigore al momento e moltiplicandolo per gli anni della durata del prolungamento.

Alla nuova scadenza sarà consentito un solo rinnovo ventennale alle condizioni di cui al comma 7.

9. Quando al momento della richiesta di tumulazione di un defunto in una sepoltura privata individuale, la relativa concessione ha una validità residua inferiore ai 20 anni, si darà corso alla richiesta solamente previo prolungamento della durata della concessione per un numero di anni pari almeno a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo di tumulazione, oppure per quelli occorrenti per raggiungere i 30 anni di tumulazione.

Quando al momento della richiesta di inumazione di un defunto in una sepoltura privata individuale, la relativa concessione ha una validità residua inferiore ai 10 anni, si darà corso alla richiesta solamente previo prolungamento della durata della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i 30 anni di inumazione.

Per tali concessioni è dovuto un canone calcolato ripartendo in frazione di anno quello in vigore al momento e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento.

Alla nuova scadenza sarà consentito un solo rinnovo ventennale alle condizioni di cui al comma 7.

10. Allo scadere della concessione, il Servizio di Polizia Mortuaria o il gestore del Servizio Cimiteriale invierà comunicazione ad un familiare di grado più prossimo al defunto, garantendo allo stesso il diritto di disporre per iscritto in merito al trattamento e alla collocazione del resto mortale risultanti dall'estumulazione ordinaria, sia esso completamente o non completamente mineralizzato, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 27, 28 e 29, con l'onere a suo carico di avvisare gli altri eventuali familiari. Se è previsto dal comma 2), i familiari potranno anche decidere per il rinnovo alle condizioni di cui ai commi da 2) a 8).

Dopo averne dato la dovuta pubblicità, qualora sia rilevata l'irreperibilità dei familiari o il mancato riscontro alle comunicazioni inviate, il Comune o il gestore del Cimitero procederà d'ufficio all'estumulazione; in caso di mancato riscontro da parte del familiare avvisato con le anzidette modalità, si procederà comunque al recupero presso lo stesso della tariffa prevista per l'intervento.

11. E' assolutamente vietata l'introduzione di altri cadaveri in un loculo in cui sia posto un altro cadavere. Può invece permettersi l'introduzione, nello stesso loculo, di cassette di ossa e/o urne cinerarie di altri defunti che siano stati parenti della persona tumulata nel loculo stesso, fino a completa capienza, con spese a carico dei richiedenti. Il Servizio di Polizia Mortuaria e/o il gestore dei servizi cimiteriali sono esenti da qualsiasi responsabilità e oneri nel caso in cui, una volta aperta la sepoltura, non vi sia sufficiente spazio per procedere con la tumulazione richiesta.

12. Le concessioni in oggetto non potranno in nessun caso ed a qualsiasi titolo essere cedute a terzi.

13. In presenza di ampliamento di un cimitero si procede all'apertura, per la concessione, di una sola arcata con disponibilità di tutte le sepolture; la successiva arcata è resa disponibile per la concessione solo quando la precedente è esaurita completamente in tutti gli ordini disponibili; solo in presenza di due loculi disponibili per la concessione, che però non consentono di formare una coppia né in senso orizzontale né in senso verticale, l'ufficio comunale preposto è autorizzato all'apertura di una successiva arcata.

Art. 38 - Rinuncia

1. Il concessionario o, se deceduto, tutti gli aventi titolo, possono rinunciare a concessioni di aree o di sepolture private individuali prima della normale scadenza della concessione, nel caso di mancato uso o qualora si intenda trasferire i defunti ivi sepolti in altra sepoltura o qualora si richieda l'estumulazione ordinaria per richiedere la sepoltura di altro defunto. Non è comunque ammessa la rinuncia di aree o sepolture private individuali senza che queste vengano liberate da cadaveri, ceneri o resti ossei con oneri a carico degli interessati. Le sepolture rinunciate torneranno nella piena disponibilità del Comune, il quale dichiarerà la decadenza della concessione.

2. Qualora la rinuncia riguardi concessioni di aree o di sepolture private individuali della durata non superiore ai 60 anni, il comune restituirà al concessionario o, se deceduto, pro quota a tutti gli aventi

titolo, una somma pari a tanti trentesimi o sessantesimi del corrispettivo pagato per tale convenzione quanti saranno gli anni che mancheranno alla scadenza della concessione.

3. Qualora la rinuncia riguardi concessioni di aree o di sepolture private individuali della durata superiore ai 60 anni o perpetue non è dovuto alcun rimborso.

4. Nel caso di rinuncia a concessione di area su cui sorge un manufatto parzialmente o completamente costruito, il Comune o l'ente gestore non provvederà al rimborso del manufatto.

5. Il Comune o l'ente gestore non procederà a rimborsare somme inferiori alla tariffa prevista per l'operazione di estumulazione di un defunto da analoga tipologia di sepoltura.

Art. 39 - Traslazioni

1. Il posto in loculo a concessione, assegnato ai cadaveri all'entrata nel cimitero, è definitivo; sono tuttavia ammessi spostamenti nei seguenti casi:

a) se la richiesta interessa due diversi cimiteri comunali;

b) per avvicinamento nel caso si tratti di coniugi / uniti civilmente / conviventi di fatto, genitore, figlio e fratello, unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto;

c) da loculo a tomba di famiglia.

E' vietato qualsiasi altro tipo di spostamento.

2. I loculi resisi liberi a seguito di traslazione di cadaveri e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta, tornano al comune, che provvederà al rimborso della tariffa in proporzione agli anni di concessione residui non goduti.

3. Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 40 - Diritto al seppellimento

1. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie o collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)

- il coniuge/unito civilmente/convivente di fatto

- i generi e le nuore

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR n.445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private individuali (diverse dalle cellette ossario / cinerarie) è limitato alle persone nominativamente indicate nell'atto di concessione. Qualora nelle concessioni stipulate prima dell'approvazione del presente regolamento, non sia espressamente indicato il nominativo del singolo destinatario della sepoltura :

- la concessione si intende automaticamente stipulata per il feretro del defunto già ivi sepolto;

- la concessione, rimasta inutilizzata, si intenderà automaticamente destinata al cadavere del primo defunto che vi verrà sepolto.

Art. 41 - Divisione e subentri

1. Più concessionari di una tomba di famiglia o per collettività possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia

comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, anche individuale, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Fino a quando non verrà data comunicazione, non saranno consentite nuove tumulazioni.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 40, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 40, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 42 - Esercizio del diritto d'uso per tombe di famiglia

1. Ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 285/1990, il diritto d'uso delle sepolture private collettive si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. All'esaurimento della capienza del manufatto è ammessa l'estumulazione di cadavere sepolto da almeno 20 anni per consentire una nuova tumulazione in occasione del decesso. In tal caso, per il riutilizzo della sepoltura, è dovuto il pagamento al Comune di una tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

3. Rimane inalterata la durata della concessione.

Art. 43 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. Le costruzioni delle cappelle private fuori dai cimiteri destinate ad accogliere cadaveri, ceneri o resti mortali di cui all'art. 340 del R.D. 27/7/34 n. 1265, sono autorizzate dal competente Responsabile del Settore Territorio e Programmazione previa deliberazione del C.C. e parere dell'Autorità Sanitaria.

L'avente titolo dovrà richiedere ispezione tecnica del luogo con eventuali spese a proprio carico.

2. Per la costruzione di cappelle private devono rispettarsi tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/1990 e dal presente regolamento e in particolare la cappella privata dovrà sorgere in luogo attorniato per un raggio di 200 mt. da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione o sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di cui al precedente comma il diritto d'uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri decade.

4. I sepolcri privati o i cimiteri particolari a norma dell'art. 104 comma 4 del DPR 285/1990 sono soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 44 - Tumulazione nei sepolcri privati

1. Per la tumultazione nelle cappelle private oltre alle autorizzazioni di cui all'art. 6 del DPR 285/90 occorre il nulla-osta del competente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, rilasciata dopo l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 45 - Revoca

1. L'Amministrazione può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere verrà revocata dal Responsabile di cui all'art. 64 e verrà concesso ove possibile agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito possibilmente dello stesso cimitero o, nell'impossibilità di tale sistemazione, in quella di altro cimitero comunale, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale tutte le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o agli aventi titolo, se noti, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo cimiteriale e all'Albo pretorio per 90 giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 46 - Decadenza

1. La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di grave abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dei suoi eredi legittimi;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento;
 - f) quando la sepoltura è utilizzata per persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione;
 - g) quando il feretro della persona a disposizione della quale era stata richiesta la concessione in uso della sepoltura privata individuale (loculo o sarcofago/cassone/manufatto interrato), venga cremato in base a volontà espresse successivamente alla stipula della concessione;
 - h) in caso di mancato pagamento delle tariffe di concessione o per eventuali contributi di partecipazione alla manutenzione straordinaria;
 - i) in caso di estumulazione ordinaria o straordinaria di feretro da sepolture private individuali (loculo o sarcofago/cassone/manufatto interrato) in concessione perpetua o a tempo determinato, anche nel caso di riutilizzo della sepoltura per altro familiare, per la quale è prevista la stipula di nuova concessione;
 - l) quando vi sia l'estinzione della famiglia di cui all'art.41.
2. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e a quello cimiteriale per 90 giorni.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Il Responsabile disporrà altresì per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
6. La diffida non è prevista per la circostanza indicata al comma 1 lett. g), i) e l).

Art. 47 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune con spese a loro carico collocando i medesimi, previa pubblicazione e previo avvertimento agli interessati, se reperibili, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO X POLIZIA NEI CIMITERI

Art. 48 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 49 - Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmie;
 - b) entrare in bicicletta o con motocicli (anche se condotti a mano), o con altri veicoli. Nel solo settore monumentale del Cimitero Urbano è consentito l'accesso con automezzo alle persone titolari di "permesso circolazione invalidi";
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione, ad eccezione degli ornamenti floreali asportati dalle sepolture a propria disposizione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale cimiteriali, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 51 - Custodia del cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del comune. L'autorità Sanitaria vigila sul regolare funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti atti ad assicurarne il regolare funzionamento.
2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'applicazione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza e la conservazione dei cimiteri, anche valendosi di personale all'uopo delegato.

Il custode, o il personale delegato, svolge inoltre le seguenti funzioni:

 - a) custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero;
 - b) fornisce la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
 - d) cura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - e) cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - f) cura la pulizia dei portici, dei locali, ed in generale, di tutto il cimitero;
 - g) provvede alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi, di cui al 1° comma dell'art. 19, ecc.;
 - h) esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura dei cadaveri;
 - i) segnala al responsabile del Servizio Cimiteriale gli inconvenienti o i problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite, sentito, al bisogno, il competente servizio dell'Azienda USL;
 - l) non permette che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del permesso di seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - m) cura la regolare registrazione di tutti i cadaveri che vengono sepolti e di tutte le ceneri che vengono sepolte, disperse o conferite nel cinerario comune.

Art. 52 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che, a sua volta, informerà il Comando di Polizia Locale.

Art. 53 - Epigrafi sulle tombe

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad inscrivere quanto prima le generalità e la data di morte del defunto o dei defunti in essa collocati, anche qualora si tratti di resti ossei o ceneri.
2. E' consentito il collocamento della fotografia del defunto, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
3. L'iscrizione e il collocamento della fotografia è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.
4. Le epigrafi devono essere apposte in lingua italiana. Le generalità di defunti stranieri possono essere iscritte con i caratteri propri della lingua di appartenenza, purché siano anche riportate con i caratteri dell'alfabeto latino, previa presentazione di apposita domanda corredata dalla traduzione letterale in italiano.

Art. 54 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e al 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO XI

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 55 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 13/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. Le imprese pubbliche o private con sede legale nel Comune che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 07/02/2005, n. 156 e s.m.i.
3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali nel Comune i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

Art. 56 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
 - d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.

3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d, L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.

4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:

- 1) irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- 2) reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- 3) mancata ed insufficiente garanzia del servizio.

CAPO XII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero urbano può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti ossei di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri, ceneri o resti ossei di "cittadini benemeriti".

Art. 58 - Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 59- Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri, resti ossei o

- ceneri;
- c) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) estremi dell'atto di concessione;
 - e) data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti ossei o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 60 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52, 53 del DPR 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 61 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito, lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 60, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 62 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornato le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO XIII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie e traslazione serve l'assenso scritto di tutti i parenti più prossimi del defunto. Per la cremazione dei resti, è necessario l'assenso della totalità degli stessi tranne i casi in cui la cremazione venga disposta d'ufficio per irreperibilità degli interessati.

Art. 64 - Responsabile dell'ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, spetta al competente Responsabile del Settore comprendente il Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del settore competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 o del DPR 285/1990.

Art. 65 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione e del rinnovo, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 66 - Sepulture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 67 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie.
In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.
Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le precedenti norme comunali di polizia mortuaria cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, se con esso contrastanti.